



Penitenziari

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 531

11/05/02

All. ....

**Pres. Rosario Priore**  
**Capo del Dipartimento**  
**della Giustizia Minorile**

**Oggetto: Incarichi di Direttore reggente e di sostituto nelle strutture Minorili.**

Questa Segreteria Nazionale ha appreso dell'emanazione da parte di codesto Dipartimento della nota n. 11540 del 15 aprile 2002.

Siamo certi che la nota citata è applicabile in quelle Direzioni dove non vi è Direttore titolare di sede.

Non è accettabile, invece, per quelle sedi dove già è insediato un Direttore titolare, ove la nomina del vicario deve essere fatta dallo stesso Direttore secondo le normative vigenti.

Ciò rappresentato e considerato che la nota in riferimento ha ingenerato malumori fra il personale e non gratifica i Direttori titolari delle sedi periferiche del Dipartimento della Giustizia Minorile, si richiede un'urgente rettifica delle disposizioni impartite.

Nell'attesa di un cortese urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Armando Algozzino**



*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Penitenzari

Prot. n. 538

All. ....

11.06.05.02

**Pres. Giovanni Tinebra**  
**Capo del Dipartimento**  
**dell'Amm.ne Penitenziaria**

**Oggetto: Rapporti informativi e Giudizi complessivi per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.**

Pervengono dalle nostre Strutture territoriali numerosissime segnalazioni e lamentele correlate alla difforme applicazione che si registra nei vari Servizi ed Istituti penitenziari degli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e della restante normativa ad essi connessa, nella compilazione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi riferiti al personale del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, viene evidenziato come l'Amministrazione da Lei diretta, lungi dal trasferire alla periferia ancora ostaggio delle proprie visioni circoscritte ed ancestrali l'emancipazione che pure l'ha complessivamente investita negli ultimi due lustri, frequentemente utilizza l'abbassamento del rapporto informativo e del giudizio complessivo quasi come uno strumento di ritorsione nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria che - suo malgrado - nell'anno di riferimento si è ammalato e per tale motivo si è assentato del servizio.

Altre anomalie si riscontrano nella valutazione del personale del Corpo che presta servizio, a seguito di provvedimenti di assegnazione temporanea o di missione, in sedi diverse da quella da cui è amministrato. Molte volte, difatti, questi ultimi vengono valutati dalle Autorità competenti prescindendo nella maniera più assoluta dalle informazioni fornite dalle Direzioni ove prestano realmente servizio.

Emblematico, a tal riguardo, è il caso di un Agente del Corpo di polizia penitenziaria amministrato dalla Direzione della Casa Circondariale di San Remo e che nell'anno 2001 ha prestato servizio per circa sei mesi presso la Casa Penale di Napoli "Secondigliano" e per l'altra metà dell'anno presso il Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma. Benché il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.P. di Napoli "Secondigliano" come il responsabile del Coordinamento dei Servizi di Sicurezza, Autoparco e Vigilanza di Roma abbiano espresso una valutazione numerica dei vari elementi di giudizio pari, complessivamente, a 30, il Comandante del Reparto ed il Direttore della C.C. di San Remo hanno attribuito all'Agente in questione, rispettivamente, il rapporto informativo di 20 ed il giudizio complessivo di buono.

Inoltre, ci risulta che fin troppo spesso i termini temporali di cui all'art. 44 del D.Lgs. 443/92 - anche al di là di ogni disquisizione tecnico-giuridica in relazione alla loro presunta natura ordinatoria - non vengono assolutamente rispettati, tanto che alla data odierna in molte sedi i rapporti informativi ed i giudizi complessivi non risultano essere ancora stati espressi.

Per di più continuano a registrarsi tempi lunghissimi ed al di fuori di quelli previsti dal D.M. 20 novembre 1995, n. 540, come modificato ed integrato dal D.M. 7 febbraio 1997, n. 488, nella valutazione e decisione dei ricorsi proposti alla Commissione di cui all'art. 50 del citato D.Lgs. 443/92 che, oltre a svilire e quasi vanificare l'istituto del riesame, ingenerano ovvi effetti di indebito trascinarsi e ripercussione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi eventualmente illegittimi sulla valutazione degli anni successivi e sugli scrutini relativi agli avanzamenti.

Per quanto rappresentato, si richiede alla S.V. un immediato ed autorevole intervento che determini l'emanazione di direttive, chiare e vincolanti, idonee a risolvere la problematica complessiva.

Nell'attesa di un cortese, urgentissimo riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale**  
**Massimo Tesei**